*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 113° — Numero 106

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA** — ROMA - Venerdì, 21 aprile 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso · Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1971, n. **1413.**

**Autorizzazione all'istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori, ad acquistare un immobile.**

N. 1413. Decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori, ente fondatore e finanziatore dell'Università cattolica del S. Cuore, con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare l'immobile sito Milano, via Lanzone n. 24, di proprietà della signora Maria Mora ved. Sotti e delle figlie Maria Regina, Nicoletta, Gabriella e Laura

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *aprile* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 248, *foglio n.* 32. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1971, n. **1414.**

**Autorizzazione all'Università degli studi di Venezia ad acquistare un immobile.**

N. 1414. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Venezia viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Venezia, descritto al catasto urbano al foglio n. 14 (Dorsoduro) mappale 1259, 1263, 2563/*A* Dorsoduro 1686, 1687 mappale 2563/1 Dorsoduro 1649/*A*, mappale 2563/2 Dorsoduro 1649/*B*, mappale 2563/*B* Dorsoduro 1649/*C*, mappale 3024, Dorsoduro 1657, 1659, al prezzo complessivo di L. 355.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *aprile* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 248, *foglio n.* 29. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1972, n. **129.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Amelia Minghini ved. Forti e Novelli, con sede in Roma.**

N. 129. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione Amelia Minghini ved. Forti e Novelli, con sede in Roma presso l'Accademia nazionale dei Lincei.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *aprile* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 248, *foglio n.* 36. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **130.**

**Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « G. N. D'Agnillo », di Agnone.**

N. 130. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « G. N. D'Agnillo », di Agnone (Campobasso) sorta dalla fusione delle preesistenti scuole media e di avviamento professionale, site nella medesima località, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *aprile* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 248, *foglio n.* 37. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **131.**

**Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale di Arcevia.**

N. 131. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale di Arcevia (Ancona), sorta dalla fusione delle preesistenti scuole media e di avviamento, site nella medesima località, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *aprile* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 248, *foglio n.* 38. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1972.

**Nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 9 agosto 1960, n. 787;

Vista la legge 22 luglio 1971, n. 583;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 24 dicembre 1971, n. 47.T, con il quale sono state fissate le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nel consiglio di amministrazione dell'azienda medesima ed è stata fissata la data di inizio delle votazioni;

Visto il verbale dello scrutinio generale delle elezioni in data 28 febbraio 1972 redatto dalla commissione elettorale centrale;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, i sottoelencati dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'azienda medesima, in rappresentanza del personale:

*Membri effettivi*:

Aronne Bruno, capo stazione superiore;
Bortolini Armando, macchinista;
De Blasio Giuseppe, capo stazione sovrintendente.

*Membri supplenti*:

Caporali Giulio, ispettore principale;
De Piccoli Cesare, operaio qualificato;
Aiardi Giuliano, macchinista.

Arconti Gaetano, capo gestione superiore, membro effettivo;

Mauro Alberto, macchinista, membro supplente.

Bergonzoni Aldo, revisore superiore, membro effettivo;

Corsetti Paolo Filippo, segretario superiore, membro supplente.

Apolito Michele, macchinista, membro effettivo;

Micheloni Mauro, macchinista, membro supplente.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data di cui al precedente articolo, cessano dalla carica di consiglieri di amministrazione il segretario superiore di 1ª classe dott. Arnaldo Chisari e l'operaio qualificato di 1ª classe Antonio Buccelloni.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1972

LEONE

SCALFARO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1972*
*Registro n. 57 bilancio Trasporti, foglio n. 21*

**(6177)**

---

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1972.

**Riconoscimento di enti collaudatori inglesi di apparecchi a pressione.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge con legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto l'art. 11, quarto comma, del suddetto regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'equipollenza delle certificazioni degli enti collaudatori esteri alla prova preventiva eseguita dagli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per quanto si riferisce ai materiali e ai generatori di vapore provenienti dall'estero;

Visto l'art. 34 dello stesso regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'applicazione ai recipienti di vapore delle disposizioni di cui al predetto art. 11;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, relativo all'assoggettabilità dei recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti alle norme del citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, applicabili ai recipienti di vapore;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1967, relativo al riconoscimento di enti collaudatori inglesi di apparecchi a pressione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 13, del 17 gennaio 1968;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1969, relativo a disposizioni in materia di esonero da tutte o da alcune verifiche e prescrizioni stabilite dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per gli apparecchi a pressione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 312 dell'11 dicembre 1969;

Visto l'art. 66 dell'anzidetto decreto 27 ottobre 1969, contenente disposizioni in materia di esoneri relativamente agli apparecchi a pressione, loro parti e materiali, provenienti dall'estero;

Ritenuto che la National Boiler and General Insurance Co. Ltd. e la Vulcan Boiler and General Insurance Co. Ltd., per fusione, hanno dato luogo ad un nuovo organismo denominato National & Vulcan Engineering Insurance Group;

Ritenuto che quest'ultimo organismo collaudatore è riconosciuto dalla competente autorità del Regno Unito di Gran Bretagna;

Considerata l'opportunità di modificare il proprio decreto del 15 dicembre 1967, sopra citato;

Decretano:

*Articolo unico*

L'articolo unico del decreto ministeriale 15 dicembre 1967, relativo al riconoscimento di enti collaudatori inglesi di apparecchi a pressione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 1968, è modificato come segue:

National & Vulcan Engineering Insurance Group, 14 St. Mary's Parsonage, Manchester 3, in luogo di National Boiler and General Insurance Co. Ltd. e Vulcan Boiler and General Insurance Co. Ltd.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1972

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

**(6080)**

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

**Riunificazione degli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Reggio Emilia.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Reggio Emilia;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Reggio Emilia vengono riuniti in unico ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro di Reggio Emilia.

Art. 2.

L'ufficio del registro di Reggio Emilia è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° maggio 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

*Il Ministro*: PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1972*
*Registro n. 18 Finanze, foglio n. 358*

**(6118)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1972.

**Iscrizione di una varietà di piante oleaginose e da fibra nel registro nazionale delle varietà.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1968, e successive integrazioni che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone la iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, il menzionato art. 7 prevede la possibilità, da parte della commissione di cui al precedente comma, di proporre senz'altro al Ministro per l'agricoltura e le foreste, con motivato parere, l'iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Vista la lettera n. 66 in data 9 febbraio 1972 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza dell'11 gennaio 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di una varietà di piante oleaginose e da fibra per la quale la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche della varietà stessa risultano già acquisiti da parte dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma;

Visto il verbale della predetta adunanza dell'11 gennaio 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

*Articolo unico*

E' iscritta nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, la seguente varietà di piante oleaginose e da fibra la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione dell'11 gennaio 1972, è depositata, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso;

1) Colza « Palù »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura Roma.

Roma, addì 20 marzo 1972

*Il Ministro*: NATALI

**(5915)**

---

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale denominata « Valestrode » (già Estroval) della ditta A.F.A., Attività farmaceutiche affini, con sede in Torino** (Decreto di revoca n. 4236/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 2 ottobre 1947 con il quale veniva registrata al n. 899 la specialità medicinale « Estroval » ora denominata « Valestrode » a nome della ditta A.F.A. (Attività farmaceutiche affini), con sede in Torino, corso G. Marconi, 20, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Valestrode » (« già Estroval ») nella seguente preparazione: flacone da 20 cc., registrata al n. 899 in data 2 ottobre 1947, a nome della ditta A.F.A., Attività farmaceutiche affini.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

*Il Ministro*: VALSECCHI

(5647)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1972.

**Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972, presentato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972 presentato dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);

Considerato che, a fronte di disponibilità previste in L. 5.800.000.000 per l'esercizio 1972 e di riserve tecniche che ascenderanno, al termine della gestione dell'esercizio 1972, a L. 39.886.000.000, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura si propone di effettuare investimenti immobiliari per L. 1.500.000.000, acquisto di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato per L. 1.800.000.000, e mutui ipotecari per L. 2.500.000.000;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro contenuto nella nota del 5 gennaio 1972, n. 191090;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica contenuto nella nota del 12 gennaio 1972, n. 35441;

Ritenuto che la richiesta dell'ente suddetto intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista nel terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972, presentato dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1972

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
TAVIANI

(5973)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1972.

**Modifica del decreto ministeriale 18 dicembre 1970 concernente l'iscrizione di varietà di foraggere nel registro nazionale delle varietà.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1971, con il quale sono state iscritte, nel registro delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola tredici varietà di foraggere;

Considerato che, tra le varietà di foraggere iscritte con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente ai numeri 11), 12) e 13) dell'articolo unico, le varietà di veccia « 48/3 », « 118/7 » e « 78 » il cui responsabile della conservazione in purezza e l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;

Vista la lettera in data 13 gennaio 1972, con la quale l'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi precisa di aver rilevato, dal predetto Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, tutto il materiale genetico attinente alle varietà di veccia sopra indicate, ai fini della conservazione in purezza e della riproduzione delle varietà stesse per le quali, peraltro, si manifesta l'opportunità, ripetutamente raccomandata in sede internazionale, che vengano designate con nomi di fantasia anzichè con numeri e sigle;

Ritenuta la necessità di modificare, nel senso sopra indicato, il decreto ministeriale 18 dicembre 1970;

Decreta:

I numeri 11), 12) e 13) dell'articolo unico del decreto ministeriale 18 dicembre 1970 vengano modificati come segue:

11) Veccia comune « Judica (48/3) »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere Lodi (Milano).

12) Veccia comune « Mirabella (118/7) »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi (Milano).

13) Veccia comune « Irpenia (78) »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi (Milano).

Roma, addì 23 marzo 1972

*Il Ministro*: NATALI

**(5916)**

---

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1972.

**Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Trentino-Alto Adige.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle Commissioni regionali per la manodopera agricola;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trento la commissione regionale per la manodopera agricola del Trentino-Alto Adige, composta dai signori:

Zorzi dott. Giorgio, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro - Presidente;

Mustillo dott. Giuseppe, vice direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Nicolussi avv. Leck, membro effettivo, rappresentante del consiglio regionale;

Pfaifer Peter, membro supplente, rappresentante del consiglio regionale;

Trentini dott. Remo, membro effettivo, rappresentante dell'Assessorato all'agricoltura;

Gius dott. Giovanni, membro supplente, rappresentante dell'Assessorato all'agricoltura;

Singer Luigi, Seraglio Bruno, Bernardi Marino, Morat Giovanni, Daniel Florian, Ambach Alois, Falliva Gianfranco, Ausferklamm Enrico, Costalbano Sergio, Caurin Aldo e Bolzoni Antonio, membri effettivi, rappresentanti dei lavoratori;

Mamming dott. Nicolaus, Huber dott. Konrad, Nicolli Giuseppe, Leita Enrico e Baldo Marco, membri effettivi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Degasperi Mario, Morandell Otto, Pichler Roberto, Felderer Otto, Jobstreibitzer Josef, Bianchi Bruno, Gavoran Marco, Berger Sigfrid, Trida Giuseppe, Peekam Giuseppe e Paganini Mario, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Durnwalder dott. Luis, Villgrattner per. agr. Ernst, Scherer Josef, Lucianer Franco e Pisoni Luigi, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1972

**(5972)** *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

---

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1972.

**Iscrizione di un tipo di mais da granella a formula chiusa nel registro nazionale delle varietà.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 26 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente articolo 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone la iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti o laboratori universitari, il menzionato art. 7 prevede la possibilità, da parte della commissione di cui al precedente comma, di proporre senz'altro al Ministro per l'agricoltura e le foreste, con motivato parere, l'iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Vista la lettera n. 66 in data 9 febbraio 1972 con la quale, il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza dell'11 gennaio 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, del tipo di mais da granella a formula chiusa « Etruria 285 » per il quale la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche del tipo stesso risultano già acquisiti da parte dell'istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee dell'Università degli studi di Perugia;

Visto il verbale della predetta adunanza dell'11 gennaio 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

*Articolo unico*

E' iscritto, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, il seguente tipo di mais da granella a formula chiusa, la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione dell'11 gennaio 1972, è depositata, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Ibrido doppio « Etruria 285 »:

Classe di maturazione: 200;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee Università degli studi - Perugia.

Roma, addì 27 marzo 1972

**(6047)** *Il Ministro*: NATALI

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1972.
**Schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Livorno.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Livorno, approvato con regio decreto 7 maggio *1899*, n. *2795*;

Visto il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 3 aprile 1905, n. 3113;

Visto il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 7 gennaio 1929, n. 13776, modificato con regio decreto 13 marzo 1930, n. 12103;

Visto il decreto presidenziale 2 aprile 1955, n. 9375, col quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Livorno;

Visto il decreto presidenziale 13 gennaio 1956, n. 1255, col quale è stato approvato il quarto elenco suppletivo, delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Livorno;

Considerato che è in corso di approvazione il quinto elenco delle acque pubbliche della stessa provincia;

Visto lo schema di sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della su nominata provincia compilato dall'ufficio del genio civile di Livorno;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, numero 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

*a*) il deposito dello schema del sesto elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Livorno;

*b*) l'inserzione completa del presente decreto e dello annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno;

*c*) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segretaria dei comuni interessati dalla provincia;

*d*) l'affissione nell'albo pretorio di detti comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

*e*) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Livorno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 marzo 1972

*Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

**Sesto schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Livorno**

| N. d'ord. | DENOMINAZIONE (da valle verso monte) | FOCE o SBOCCO | COMUNI toccati od attraversati | LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 315 | Nuova inalveazione fiume Cornia a Mare | Mare Tirreno | Piombino | Dalla sua nuova inalveazione, (a valle Ponte di Ferro), fino allo sbocco in mare in località Torre del Sale |

Roma, addì 28 marzo 1972

Visto, *il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

**(6082)**

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1972.
**Luce di posizione posteriore supplementare per veicoli a motore e loro rimorchi da impiegare in condizioni di visibilità ridotta per nebbia.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Esaminato il problema della marcia dei veicoli a motore in condizione di visibilità ridotta per nebbia;

Avvertita l'esigenza di migliorare la sicurezza della circolazione nella suddetta particolare situazione;

Sentito in proposito il parere della commissione per l'automobilismo la quale, tra gli altri provvedimenti attuabili a breve termine e tendenti ad offrire un migliore grado di sicurezza nella nebbia, ha proposto l'adozione, per i veicoli, di una luce di posizione posteriore supplementare, quale rimedio utile purchè resti fermo l'impegno ed il senso di responsabilità dei conducenti, che non debbono trarre da tale ausilio un eccessivo affidamento;

Attesa l'opportunità e l'esigenza di fare un esperimento su larga scala del dispositivo in parola;

Visto l'art. 465 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Decreta.

In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 193 e 235 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, i motoveicoli a tre ruote simmetrici, gli autoveicoli ed i loro rimorchi, le macchine agricole e le macchine operatrici possono essere muniti di una luce di posizione posteriore supplementare con la osservanza delle condizioni che il dispositivo sia impiegato esclusivamente in situazioni di visibilità inferiore a 50 metri per nebbia, e risponda alla seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI RELATIVE AL DISPOSITIVO

1. Il dispositivo deve emettere luce di colore rosso cui alle prescrizioni contenute nell'art. 191 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

2. La luce emessa dal dispositivo deve avere intensità di almeno 150 cd entro ± 10° in orizzontale e ± 5° in verticale; in nessuna direzione deve superare le 300 cd.

3. La superficie illuminante del dispositivo non deve essere inferiore a $cm^2$ 20 nè superiore a $cm^2$ 140.

4. Il limite di $cm^2$ 140 potrà essere superato purchè in sede di prova le caratteristiche fotometriche minime siano soddisfatte con la interposizione di un diaframma di $cm^2$ 140 fornito dal produttore del dispositivo; i valori massimi devono essere controllati senza il predetto diaframma.

5. Nell'impiego sul veicolo dovrà (dovranno) essere utilizzata (e) la (le) corrispondente (i) lampada (e) normalizzata (e) rispondente alle tabelle CUNA di normalizzazione approvate dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile.

6. Per le verifiche fotometriche deve essere usata una lampada campione fornita dal produttore del dispositivo, corrispondente alle lampade di impiego di cui al punto precedente e le cui caratteristiche debbono soddisfare a una tabella di normalizzazione approvata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

7. Il dispositivo deve essere riconosciuto conforme alle prescrizioni di cui sopra dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale motorizzazione civile. Ogni esemplare deve essere conforme al prototipo provato e deve recare un marchio costituito dalle lettere M/S seguite dal numero di riferimento del provvedimento relativo al riconoscimento.

Il marchio deve essere indelebile e leggibile anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.

PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE SUL VEICOLO

8. E' ammessa la presenza di un solo dispositivo applicato sulla parte posteriore del veicolo e proiettante luce verso l'indietro.

9. Il dispositivo può essere « raggruppato » con il proiettore per la retromarcia e con la « luce della targa ». Deve essere « indipendente » da ogni altro dispositivo luminoso; ciò, secondo le definizioni date dall'articolo 191 del regolamento per l'esecuzione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

10. Il dispositivo deve essere montato in maniera che la sua superficie luminosa resti compresa nello spazio delimitato tra due piani verticali interni rispetto alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto e distanti di mm 150 rispetto ai bordi interni delle superfici luminose di questi, e da due piani orizzontali situati a mm 400 e a 1200 al disopra del suolo, fatta eccezione per le macchine agricole e le macchine operatrici per le quali l'altezza di detti piani orizzontali è stabilita in mm 400 e 1900.

11. L'installazione deve essere tale da avere almeno una visibilità geometrica di ± 25° in orizzontale e di + 5° e — 15° in verticale.

12. Sul veicolo, il collegamento elettrico deve consentire la accensione del dispositivo quando sono in funzione i « proiettori » oppure i « proiettori fendinebbia », il dispositivo deve poter essere disinserito indipendentemente dalle altre luci.

13. Una spia luminosa, a luce arancione fissa, deve essere visibile dal guidatore quando il dispositivo è inserito.

Roma, addì 28 marzo 1972

*Il Ministro*: SCALFARO

(6296)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

**Rettifica della denominazione di una strada classificata provinciale in provincia di Vicenza.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che con decreto del Ministero della difesa 25 febbraio 1970, n. 5069 era stata disposta la cessazione di appartenenza al novero delle strade militari del tratto di strada scorrente in provincia di Vicenza « Malga Gionta-Cima Vallona-Baita Restele »;

Visto il decreto ministeriale in data 16 dicembre 1970, n. 2612, con il quale è stata classificata provinciale in provincia di Vicenza la strada di cui sopra, denominata « dei Francolini » costituita dal tratto in prosecuzione della strada provinciale dei Francolini, in provincia di Trento, dal confine con detta provincia, in località Malga Gionta alla località Cima Vallona e alla strada provinciale di Arsiero, e dalla diramazione per la strada provinciale dei Fiorentini in località Restele, della lunghezza complessiva di circa km. 10 + 000;

Vista la nota 29 gennaio 1971, n. 24997/70, con la quale l'amministrazione provinciale di Vicenza ha comunicato che la dicitura « Cima Vallona » deve essere sostituita con quella di « Sella Valbona » e che devono essere soppresse le parole « di Arsiero, e dalla diramazione per la strada provinciale »;

Visto il decreto in data 30 giugno 1971, n. 6121, con il quale il Ministero della difesa ha rettificato il decreto ministeriale n. 5069 del 25 febbraio 1970 nella parte relativa alla dizione del tronco di strada da provincializzare che deve intendersi come « Malga Gionta-Sella Valbona-Baita Restele »;

Ritenuto, pertanto, che occorre rettificare la denominazione del tronco stradale in questione, escludendo inoltre le parole « di Arsiero » e « dalla diramazione per la strada provinciale »;

Ritenuto, quindi, che la denominazione del tronco stradale anzidetto deve essere la seguente: « strada dei Francolini », costituita dal tratto in prosecuzione della strada provinciale dei Francolini, in provincia di Trento, dal confine con detta provincia, in località Malga Gionta

alla località Sella Valbona e alla strada provinciale dei Fiorentini in località Restele, della lunghezza complessiva di circa km. 10 + 000;

Decreta:

Il decreto ministeriale di cui alle premesse è rettificato nel senso che la strada con esso classificata assume la seguente denominazione: « dei Francolini » costituita dal tratto in prosecuzione della strada provinciale dei Francolini, in provincia di Trento, dal confine con detta provincia in località Malga Gionta alla località Sella Valbona e alla strada provinciale dei Fiorentini in località Restele, della lunghezza complessiva di circa chilometri 10 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

*Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

(5974)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1972

**Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Bari.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino della borsa merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Bari;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, formulate con deliberazione 15 febbraio 1972, n. 2/57;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Bari, per l'anno 1972 è composta come appresso:

*Membri effettivi*:

1) Leuzzi dott. Nicola;
2) Casalino cav. Francesco;
3) Borrelli ing. Enrico;
4) Caizzi rag. Mario;
5) Dentamaro cav. Nicola;
6) Pignataro prof. Pasquale;
7) Romito dott. Giuseppe.

*Membri supplenti*:

1) Crudo dott. Antonio;
2) Ferrara cav. Giovanni;
3) Tandoi dott. Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1972

*Il Ministro*: GAVA

(6115)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1972.

**Applicazione del decreto ministeriale 7 giugno 1971 agli autotrasportatori delle provincie di Modena e Reggio Emilia, che hanno già fruito del decreto ministeriale 8 giugno 1970.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1970 e 7 giugno 1971;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5;

Considerato che con il decreto ministeriale 8 giugno 1970 è stato consentito il rilascio di autorizzazioni per il trasporto esclusivo di argilla, in conto terzi, con autocarri di portata superiore ai 50 quintali muniti del congegno per il ribaltamento meccanico, esclusivamente per gli autocarri che, alla data del decreto stesso, risultavano, dalla carta di circolazione, immatricolati nelle provincie di Modena e di Reggio Emilia, a nome dei richiedenti e muniti del predetto congegno;

Ritenuta l'opportunità di consentire a quei titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del citato decreto ministeriale 8 giugno 1970, i quali, ove non avessero fruito delle specifiche provvidenze ivi previste, avrebbero potuto aspirare alla conversione delle licenze di trasporto in conto proprio in autorizzazioni per il trasporto in conto di terzi a termini del decreto ministeriale 7 giugno 1971, di optare per l'applicazione nei loro riguardi delle disposizioni contenute in detto decreto;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese che hanno conseguito autorizzazioni per il trasporto di cose in conto terzi, a termini del decreto ministeriale 8 giugno 1970, possono per gli stessi autoveicoli o per quelli di loro proprietà sui quali eventualmente abbiano, in un tempo successivo, trasferito le autorizzazioni stesse, chiedere l'applicazione, nei loro riguardi, dell'art. 3 del decreto ministeriale 7 giugno 1971, alle condizioni tutte ivi previste, computando come esercizio in conto proprio anche il periodo intercorso fra la data del rilascio dell'autorizzazione e quella della entrata in vigore del citato decreto ministeriale 7 giugno 1971.

Art. 2.

Per le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto si applica quanto disposto all'art. 4 del decreto ministeriale 7 giugno 1971.

Art. 3.

Le domande di cui al precedente art. 1 debbono essere presentate, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Modena e di Reggio Emilia, secondo la rispettiva competenza territoriale.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1972

*Il Ministro*: SCALFARO

(6045)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Modifica delle etichette dell'acqua minerale « Fonte nuova S. Carlo Spinone »

Con decreto n. 1236 del 6 marzo 1972 la S.p.a. Fonti S. Carlo Spinone al Lago, con sede elettiva in Spinone al Lago, provincia di Bergamo, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fonte Nuova S. Carlo Spinone », addizionata di gas acido carbonico, di cui al decreto A.C.I.S. n. 674 del 9 aprile 1958 ed al decreto ministeriale 986 del 9 novembre 1968.

Tali modifiche consistono nel riportare in fondo al riquadro sinistro, il nuovo giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 26 maggio 1971 dal prof. Cesare Meloni, direttore della 2ª cattedra dell'istituto di igiene dell'Università di Pavia, al posto di quello formulato in data 24 marzo 1957 dal prof. A. Giovanardi, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Milano, e nel riportare ancora, sul riquadro destro, i nuovi dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi in data 28 maggio 1971 del prof. F Provvedi, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bergamo, al posto di quelli della rispettiva analisi in data 14 giugno 1956 del prof. G. Bragagnolo dell'istituto di idrologia medica dell'Università di Milano.

Restano invariati formato, dimensioni, caratteri, disegno, colore e le altre diciture che figurano sull'etichetta autorizzata con il citato decreto ministeriale n. 986 del 9 novembre 1968.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano altresì invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto A.C.I.S. n. 674 del 9 aprile 1958.

(5949)

### Modifica alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « Verruca »

Con decreto n. 1245 del 27 marzo 1972 la S.p.a. Verruca, con sede legale in Firenze, via Ricasoli n. 11, e stabilimento di imbottigliamento in Montecarlo, provincia di Lucca, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Verruca », di cui il decreto A.C.I.S. n. 661 del 13 giugno 1957.

Le nuove etichette, stampate in carta a fondo di colore bianco, di formato rettangolare, delle dimensioni rispettivamente di cm. 16 × cm. 11,3 per le bottiglie da due litri e da un litro e di cm. 14 × cm. 10 per le bottiglie da mezzo litro ed un quarto di litro, saranno suddivise in tre riquadri, delimitati da una riga rossa. Nel riquadro sinistro, in caratteri di colore nero, saranno riportati i dati relativi alla nuova analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 26 aprile 1971 dal prof. Roberto Biffoli direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze, e la dicitura « addizionata di gas acido carbonico ».

Nel riquadro centrale, in alto figurerà la veduta panoramica e lo stemma del paese di Montecarlo e di seguito si leggerà « Montecarlo » « Acqua Minerale » in caratteri di colore nero, « Verruca » in caratteri di colore rosso, « Medio Minerale bicarbonato clorurata Sodico Calcica » « Soc. Verruca Montecarlo (Lucca) » in caratteri di colore nero.

Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri di colore nero sarà riportato il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 18 marzo 1971 dal prof. Daniele Parvis, direttore dell'istituto di igiene di Pisa.

Resteranno invariate le indicazioni terapeutiche già riportate sullo stesso riquadro dell'etichetta autorizzata con il citato decreto A.C.I.S. n. 661 del 13 giugno 1957 e sarà riportato il contenuto medio di acqua imbottigliata nonchè gli estremi del presente decreto.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(5954)

### Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « San Martino »

Con decreto n. 1255 del 28 marzo 1972 l'amministrazione provinciale di Sassari è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « San Martino », così come sgorga dalle sorgenti site in località Bagni di S. Martino nel comune di Codrongianos, provincia di Sassari.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il decreto ministeriale n. 1007 del 7 febbraio 1969. Le etichette che contrassegneranno i suddetti recipienti saranno uguali per formato, dimensioni, disegno, stemmi e caratteri a quelle autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 1007 del 7 febbraio 1969, ma avranno il bordo di mm. 4 tutto in colore bleu anzichè bleu-rosso, la dizione riportata nella parte superiore sarà « Acqua Minerale Naturale di San Martino » anzichè « Acqua Minerale di San Martino » e nella parte inferiore del riquadro destro si leggerà « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente » anzichè « L'acqua è addizionata di gas acido carbonico ». Sul bordo destro saranno riportati gli estremi dell'autorizzazione.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le prescrizioni fatte con il decreto ministeriale n. 1007 del 7 febbraio 1969.

(5942)

### Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Santa Domizia »

Con decreto n. 1231 del 2 marzo 1972 la S.p.a. Carameto, con sede in Milano, via Gastone Pisoni, 2, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Santa Domizia », che sgorga in località Sorgente Alta dei Lagoni, in territorio del comune di Bardi, provincia di Parma.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette stampate su carta bianca, di formato rettangolare, delle dimensioni rispettivamente di cm. 23,5 × cm. 11 per le bottiglie da 1 litro, di cm. 20 × cm. 9,5 per quelle da 1/2 litro e di cm. 16,5 × cm. 8 per quelle da 1/4 di litro, con margini in colore azzurro, e suddivise in tre riquadri, di cui i laterali a fondo azzurro e quello centrale a fondo bianco.

Nel riquadro sinistro, in caratteri neri, sono riportate le proprietà terapeutiche indicate in data 20 novembre 1964, dal prof. P. C. Federici, incaricato di idrologia medica nell'istituto di farmacologia dell'Università di Parma, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 29 maggio 1971 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia. Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si legge « Acqua Minerale Naturale » in caratteri neri, « Santa Domizia » in caratteri azzurri, « diuretica antiurica » « della sorgente Alta dei Lagoni del monte Carameto (m. 1030 s.m.) in comune di Bardi prov. di Parma »; seguono le indicazioni cliniche redatte in data 5 ottobre 1964 dal prof. Domenico Campanacci, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Bologna, in caratteri neri. Nel riquadro destro figurano, in caratteri neri, i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 20 luglio 1964 dal prof. Renato Andrisano, direttore dell'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica della Università di Parma. Sul margine inferiore dell'etichette sono riportati gli estremi dell'autorizzazione e « Carameto S.p.a. Bardi (Parma) ». Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto. L'acqua minerale proveniente dalla roccia defluisce in una vasca di raccolta, dalla quale passa in due vasche di calma e dall'ultima di queste, mediante conduttura in acciaio inossidabile della lunghezza di m. 2860, perviene ad un serbatoio in cemento posto nelle vicinanze dello stabilimento d'imbottigliamento, che dovrà essere costruito entro due anni, a decorrere dalla data del presente decreto. L'acqua, prima di essere imbottigliata subirà un processo di deferizzazione, e la chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua. Intorno alla sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica del raggio di m. 50 che verrà recintata con rete metallica.

(5943)

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Buscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1972, il comune di Buscemi (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6188)**

**Autorizzazione al comune di Cassaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1972, il comune di Cassaro (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.384.771, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6189)**

**Autorizzazione al comune di Cesarò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1972, il comune di Cesarò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.846.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6190)**

**Autorizzazione al comune di Furnari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1972, il comune di Furnari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.132.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6191)**

**Autorizzazione al comune di Frazzanò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1972, il comune di Frazzanò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6192)**

**Autorizzazione al comune di Fondachelli Fantina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1972, il comune di Fondachelli Fantina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.939.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6193)**

**Autorizzazione al comune di Gaggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1972, il comune di Gaggi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.744.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6194)**

**Autorizzazione al comune di Guarda Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1972, il comune di Guarda Veneta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.897.236, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6195)**

**Autorizzazione al comune di Montalbano Elicona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1972, il comune di Montalbano Elicona (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.326.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6196)**

**Autorizzazione al comune di Mistretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1972, il comune di Mistretta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.269.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6197)**

**Autorizzazione al comune di Melara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1972, il comune di Melara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.914.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6198)**

**Autorizzazione al comune di Morgongiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1972, il comune di Morgongiori (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.329.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6199)**

**Autorizzazione al comune di Prizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1972, il comune di Prizzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.517.796, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6200)**

**Autorizzazione al comune di Pagliara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1972, il comune di Pagliara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.607.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6201)**

### Autorizzazione al comune di Rosolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1972, il comune di Rosolini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 228.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6202)**

### Autorizzazione al comune di Sortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1972, il comune di Sortino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6203)**

### Autorizzazione al comune di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1972, il comune di Siculiana (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.677.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6204)**

### Autorizzazione al comune di Stienta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1972, il comune di Stienta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.663.343, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6205)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO. PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

**Corso dei cambi del 19 aprile 1972 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 585,74 | 585,74 | 586 — | 585,74 | 585,40 | 585,75 | 585,80 | 585,74 | 585,74 | 585,70 |
| Dollaro canadese | 587,40 | 587,40 | 587,50 | 587,40 | 587 — | 587,40 | 587,40 | 587,40 | 587,40 | 587,40 |
| Franco svizzero | 151,05 | 151,05 | 151,04 | 151,05 | 150,90 | 151,05 | 151,02 | 151,05 | 151,05 | 151,05 |
| Corona danese | 83,67 | 83,67 | 83,62 | 83,67 | 83,50 | 83,67 | 83,675 | 83,67 | 83,67 | 83,65 |
| Corona norvegese | 88,44 | 88,44 | 88,50 | 88,44 | 88,40 | 88,44 | 88,4725 | 88,44 | 88,44 | 88,40 |
| Corona svedese | 122,15 | 122,15 | 122,15 | 122,15 | 122 — | 122,15 | 122,20 | 122,15 | 122,15 | 122,15 |
| Fiorino olandese | 181,33 | 181,33 | 181,50 | 181,33 | 181,20 | 181,33 | 181,38 | 181,33 | 181,33 | 181,30 |
| Franco belga | 13,2125 | 13,2125 | 13,2150 | 13,2125 | 13,12 | 13,21 | 13,2125 | 13,2125 | 13,21 | 13,20 |
| Franco francese | 116 — | 116 — | 116,03 | 116 — | 115,90 | 116 — | 116,01 | 116 — | 116 — | 116 — |
| Lira sterlina | 1526,10 | 1526,10 | 1527 — | 1526,10 | 1527,25 | 1526,10 | 1526,50 | 1526,10 | 1526,10 | 1526,10 |
| Marco germanico | 183,11 | 183,11 | 183,20 | 183,11 | 183 — | 183,10 | 183,17 | 183,11 | 183,11 | 183,10 |
| Scellino austriaco | 25,225 | 25,225 | 25,25 | 25,225 | 25,20 | 25,22 | 25,225 | 25,225 | 25,22 | 25,20 |
| Escudo portoghese | 21,64 | 21,64 | 21,65 | 21,64 | 21,65 | 21,64 | 21,65 | 21,64 | 21,64 | 21,60 |
| Peseta spagnola | 9,0715 | 9,0715 | 9,07 | 9,0715 | 9 — | 9,07 | 9,075 | 9,0715 | 9,07 | 9 — |

**Media dei titoli del 19 aprile 1972**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 99,625 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,85 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 88,60 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 94,475 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 96,225 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 94,90 |
| » 5 % (Beni esteri) | 95 — |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 94,95 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 95,15 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 94,025 |
| » 6 % » » 1970-85 | 99,75 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,15 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 99,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 97,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,05 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 96,825 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 96 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 96,025 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 100,55 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 100,525 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 19 aprile 1972**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 585,77 |
| Dollaro canadese | 587,40 |
| Franco svizzero | 151,035 |
| Corona danese | 83,672 |
| Corona norvegese | 88,456 |
| Corona svedese | 122,175 |
| Fiorino olandese | 181,355 |
| Franco belga | 13,212 |
| Franco francese | 116,005 |
| Lira sterlina | 1526,30 |
| Marco germanico | 183,140 |
| Scellino austriaco | 25,225 |
| Escudo portoghese | 21,645 |
| Peseta spagnola | 9,073 |

# CONCORSI ED ESAMI

## CAMERA DEI DEPUTATI

**Concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di impiegato della carriera di concetto con la qualifica di aiuto aggiunto di biblioteca.**

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 10 marzo 1972;

Visti gli articoli 2, 4, 22, 24, 27, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a quattro posti della carriera di concetto della biblioteca della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziali della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di aiuto aggiunto di biblioteca.

Due dei posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti della Camera dei deputati che prendano parte al concorso, risultino idonei e conseguano un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dai vincitori e dagli idonei.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso della licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado i quali siano dipendenti di ruolo delle pubbliche biblioteche statali, con almeno sei anni di anzianità e non abbiano superato i 35 anni di età, ed i dipendenti di ruolo e non di ruolo della Camera o dei gruppi parlamentari con almeno tre anni effettivi di servizio. Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti della Camera e dei gruppi parlamentari.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data del 1° aprile 1972.

Gli aspiranti devono far pervenire al segretario generale della Camera anche a mezzo di lettera raccomandata entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda in carta da bollo da L. 500, secondo lo schema esemplificativo allegato, nella quale dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione;

il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o se non iscritti i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionali, di uffici esercitati;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella formazione della graduatoria;

le lingue straniere prescelte, ai fini delle prove orali obbligatorie, tra le seguenti: inglese, francese, russo e tedesco;

le lingue straniere prescelte ai fini delle prove orali facoltative;

l'appartenenza al ruolo delle pubbliche biblioteche statali e l'anzianità di servizio o l'appartenenza ai ruoli del personale della Camera e l'anzianità di servizio ovvero al personale di un gruppo parlamentare e la anzianità di servizio;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

I candidati, dipendenti di ruolo delle pubbliche biblioteche statali dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio rilasciato dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche.

I candidati dipendenti dei gruppi parlamentari dovranno allegare alla domanda, un'attestazione, firmata dal Presidente del gruppo parlamentare, dalla quale risulti che il candidato stesso è dipendente del gruppo, nonchè l'anzianità di servizio.

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Non si terrà conto delle domande per qualsiasi motivo pervenute oltre il termine suddetto.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda e sottoporre i candidati stessi ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame sono scritte e orali.

La prova scritta consiste nello svolgimento di:

1) tema di storia italiana contemporanea dal 1848 a oggi;

2) tema su elementi di diritto costituzionale e di organizzazione dello Stato e della Camera.

Il tempo massimo per lo svolgimento dei temi è di otto ore.

Le prove orali vertono sulle seguenti materie:

1) cultura generale con particolare riguardo alla storia italiana contemporanea dal 1848 a oggi, e alla situazione politica e giuridica internazionale ed interna;

2) elementi di diritto costituzionale e di organizzazione dello Stato e della Camera;

3) elementi di bibliografia e biblioteconomia;

4) traduzione nelle due lingue obbligatorie scelte tra le seguenti: francese, inglese, russo e tedesco;

5) elementi di catalogazione e soggettazione di opere secondo il sistema in vigore presso la biblioteca della Camera dei deputati.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito l'idoneità con un punteggio medio non inferiore a 21/30 e non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione, prima che abbiano inizio le prove di esame, deciderà sui criteri di ammissione e di valutazione dei titoli presentati.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte e alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

E' in facoltà degli aspiranti di chiedere nella domanda di ammissione al concorso di essere sottoposti a prove orali di lingue straniere oltre le due prove obbligatorie.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguiranno un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Il punteggio finale risulterà dalla media delle medie dei voti conseguiti nelle prove scritte e nelle prove orali e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30. In aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, saranno valutati i titoli professionali e culturali fino ad un massimo di 30 centesimi di punto. Sarà del pari valutato, fino ad un massimo di 50 centesimi di punto (con 10 centesimi di punto, al massimo, per ciascuna lingua) il risultato delle prove di lingue che, facoltativamente i candidati avranno sostenuto oltre le due lingue obbligatorie.

L'idoneità conseguita in precedenti concorsi per le carriere di concetto della Camera sarà valutata in 50 centesimi di punto e il lodevole servizio prestato presso la Camera sarà valutato 10 centesimi di punto, ovvero 25 centesimi di punto qualora si tratti di servizio presso la biblioteca della Camera per ogni anno di servizio prestato. La somma in tal modo risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati o dei gruppi parlamentari; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) titoli di studio dichiarati nella domanda di ammissione;

2) eventuali altri titoli scolastici o professionali ecc., dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato la prova stessa. Durante il periodo di prova avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale.

Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà la conferma in ruolo. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale.

Roma, addì 23 marzo 1972

*Il Presidente*: PERTINI

*Il segretario generale*: COSENTINO

---

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 500

*Al Segretario generale della Camera dei deputati* — Palazzo Montecitorio 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. (cap .), chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli, a quattro (4) posti di impiegato della carriera di concetto della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di aiuto aggiunto di biblioteca.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso di sana e robusta costituzione fisica;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo )

4) non ha riportato condanne penali; (oppure: ha riportato condanne penali da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ai fini della preferenza nella formazione della graduatoria è in possesso del seguente titolo

9) è provvisto del seguente documento di identità n.

10) è impiegato di ruolo delle pubbliche biblioteche statali con la qualifica di e con l'anzianità di anni (ovvero è dipendente del gruppo parlamentare del ., e con l'anzianità di anni ovvero è dipendente della Camera dei deputati con la qualifica di e con l'anzianità di anni .);

11) dichiara di voler sostenere la prova facoltativa nelle seguenti lingue:

Firma

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

(5804)

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

## Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Fermo

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 9 luglio 1971, con il quale veniva bandito un concorso per titoli ad un posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Fermo;

Vista la nota n. 1176/S.C. del 3 dicembre 1971 della procura generale presso la corte d'appello di Ancona dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Fermo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Fermo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

*b*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

*d*) avere l'idoneità fisica all'incarico;

*e*) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

*f*) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

*g*) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Ancona.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

*a*) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

*b*) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

*c*) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

*d*) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

*e*) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

*f*) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Ancona entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

*a*) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

*b*) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

*c*) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

*d*) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

*e*) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

*f*) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

*g*) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

*h*) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *marzo* 1972
*Registro n.* 12, *foglio n.* 142

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

*Alla procura generale presso la corte d'appello di Ancona.*

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a provincia di . . . in via cap chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Fermo, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 21 aprile 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è nato a . il giorno . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

*b*) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

*c*) è cittadino italiano;

*d*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

*e*) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

*f*) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

*g*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . (5);

*h*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

*i*) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . .;

*l*) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

Firma (7) . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

**(5991)**

---

## Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Arezzo

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Arezzo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Arezzo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

*b*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

*d*) avere l'idoneità fisica all'incarico;

*e*) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

*f*) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

*g*) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

*a*) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

*b*) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

*c*) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

*d*) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

*e*) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

*f*) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

*a*) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

*b*) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

*c*) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

*d*) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

*e*) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

*f*) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

*g*) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

*h*) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *marzo* 1972
*Registro n.* 12, *foglio n.* 140

---

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

*Alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze.*

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a provincia di in via cap chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Arezzo, indetto con decreto ministeriale 3 gennaio 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 21 aprile 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è nato a . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

*b*) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno . n°. nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

*c*) è cittadino italiano;

*d*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

*e*) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

*f*) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . (4);

*g*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . (5);

*h*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . (6);

*i*) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . . . . . . ;

*l*) è iscritto all'ordine dei medici di . .

Data

Firma (7) . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

**(5993)**

---

## Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e la casa di rieducazione minorenni di Urbino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 15 settembre 1971, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario e la casa di rieducazione minorenni di Urbino;

Vista la nota n. 1665/S.C. del 3 dicembre 1971 della procura generale presso la corte d'appello di Ancona dalla quale risulta che l'unica istanza presentata non poteva essere valutata per mancanza dei requisiti prescritti dal predetto bando;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario e la casa di rieducazione minorenni di Urbino;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e la casa di rieducazione minorenni di Urbino.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

*b*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

*d*) avere l'idoneità fisica all'incarico;

*e*) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

*f*) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

*g*) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Ancona.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

*a*) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

*b*) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

*c*) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

*d*) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

*e*) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

*f*) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Ancona entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

*a*) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

*b*) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

*c*) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

*d*) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

*e*) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

*f*) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

*g*) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

*h*) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale e stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico, e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *marzo* 1972
*Registro n.* 12, *foglio n.* 141

---

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

*Alla procura generale presso la corte d'appello di Ancona.*

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e la casa di rieducazione minorenni di Urbino, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 21 aprile 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è nato a il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

*b*) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

*c*) è cittadino italiano;

*d*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

*e*) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

*f*) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

*g*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

*h*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

*i*) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .,

*l*) è iscritto all'ordine dei medici di . .

Data

Firma (7) . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

**(5992)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Concorso speciale, per soli titoli, a complessivi sei posti di infermiere, riservato a coloro che hanno titolo a fruire dei benefici di cui alla legge 29 ottobre 1971, n. 880.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente integrazione all'organico del personale ferroviario, assunzioni oltre organico e sistemazione di lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici;

Considerato che l'aliquota riservata alle assunzioni obbligatorie, di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482, risulta coperta;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) n. P.2.1.1./13572 in data 21 gennaio 1972;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 5 dell'8 febbraio 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale, per soli titoli, a complessivi sei posti di infermiere, riservato a coloro i quali, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, risultino avere prestato, in impianti di pertinenza dell'Azienda medesima, almeno 300 giornate di effettive prestazioni in mansioni di infermiere nel biennio precedente la data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e siano ancora in servizio a tale data.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso speciale di cui al precedente art. 1.

Roma, addì 8 febbraio 1972

*Il Ministro:* VIGLIANESI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1972*
*Registro n. 57 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 4*

---

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO SPECIALE

In conformità all'art. 12 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 è indetto un concorso speciale, per soli titoli, a complessivi sei posti di infermiere, riservato a coloro i quali, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, risultino aver prestato, in impianti di pertinenza dell'azienda medesima, almeno 300 giornate di effettive prestazioni in mansioni di infermiere nel biennio 3 novembre 1969-3 novembre 1971 e siano ancora in servizio al 4 novembre 1971.

1. — *Domanda*

La domanda d'ammissione al concorso dovrà essere prodotta — senza alcun tramite — alla Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale Concorsi) 00100 Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda deve essere vistata dal capo dell'ispettorato sanitario nella cui giurisdizione l'incaricato presta la propria opera.

La domanda, redatta sulla prescritta carta bollata, deve contenere — a pena di nullità — tutte le dichiarazioni di cui al modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o disguido di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

Inoltre, i candidati dovranno produrre unitamente alla domanda i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

Sarà tenuto conto anche dei documenti inoltrati separatamente, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

2. — *Requisiti*

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di effettiva assunzione in impiego, dei requisiti prescritti dall'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, e non devono aver superato il 50° anno al 4 novembre 1971, data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 1971, n. 880; tale limite è elevato a 55 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni.

Non potranno essere assunti i candidati esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso un pubblica amministrazione.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, essere in possesso, alla data di effettiva assunzione in impiego, di licenza di scuola media o titolo di studio equipollente e dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico.

3. — *Esclusione dal concorso*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato ad escludere dal concorso gli aspiranti non in possesso dei requisiti del servizio e delle giornate prescritti.

4. — *Requisiti fisici Visita medica*

Gli aventi titolo all'assunzione verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per accertare il possesso dei requisiti fisici per le mansioni della qualifica per la quale concorrono, conformemente ai criteri indicati nell'art. 6 del decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla data della notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale (Concorsi) piazza della Croce Rossa 00100 Roma. E' facoltà del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato concedere o meno tale visita, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento di identità personale non scaduto di validità.

5. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

6. — *Titoli di merito Preferenze*
*Riserva di posti e graduatorie*

I candidati ammessi al concorso saranno compresi in una graduatoria di merito che verrà compilata assegnando punti 0,10 per ogni giorno di effettivo servizio prestato con contratto

a tempo determinato oltre le 300 giornate prescritte, e tenendo conto — in caso di parità di puntazione complessiva — dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I titoli che danno diritto a preferenza nella graduatoria a parità di puntazione complessiva, e a riserva di posti, ai sensi del successivo comma, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito al primo comma del precedente punto 1. Il servizio prestato in mansioni di infermiere in impianto di pertinenza dell'azienda sarà valutato fino a tale data.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti riserve di posti a favore degli ex combattenti e delle categorie di cui all'art. 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti per l'ammissione in impiego.

7. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dall'azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2 nonchè la regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari.

I modi e la forma dei documenti di cui al presente punto saranno specificati dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati anche accertamenti d'ufficio.

8. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

---

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigere su carta da bollo)

*Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale (Concorsi)* — Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Allegati n.

Il sottoscritto (1) nato il a (provincia .), presa conoscenza dell'avviso-programma in data 8 febbraio 1972, per il concorso speciale, per titoli, a sei posti di infermiere, riservato a coloro che, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato risultino aver prestato in impianti di pertinenza dell'azienda medesima, almeno 300 giornate di effettive prestazioni in mansioni di infermiere nel biennio 3 novembre 1969-3 novembre 1971, e siano ancora in servizio al 4 novembre 1971, domanda di parteciparvi, dichiarando d'accettare le condizioni tutte contenute nell'avviso-programma.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive: (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età . (solo per coloro che, avendo superato il 50° anno di età al 4 novembre 1971, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite ai sensi del punto 2 dell'avviso-programma);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di non aver mai prestato servizio presso altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di aver prestato servizio in impianti di pertinenza della Azienda delle ferrovie dello Stato con contratto a tempo determinato per i periodi appresso indicati:

:

Allega i seguenti documenti (2)

Firma
(da autenticare come previsto al punto 1 delle norme)

---

(1) Cognome e nome: scrivere a macchina o stampatello.

(2) Elencare ed unire gli eventuali titoli di preferenza a parità di puntazione complessiva e di precedenza (riserva dei posti) di cui al punto 6 dell'avviso-programma.

**(5931)**

---

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 2, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo dell'Arma stessa;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse, è composta come segue:

Gen. brig. CC. s.p. a d. Lepore Oreste, presidente;
Col. CC. s.p.e. Margiotta Luigi, membro;
Col. CC. s.p. a d. Buffa Giuseppe, membro;
Col. CC. s.p. a d. Caruso Domenico, membro;
Ten. col. CC. s.p.e. Zaffarame Simone, membro;
Col. CC. s.p. a d. Saponaro Francesco Paolo, membro supplente;
Col. CC. s.p. a d. Sarti Bruno, membro supplente;
Direttore di sezione Pitti dott. Giuseppe, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1972

*Il Ministro*: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *marzo* 1972
*Registro n.* 8 *Difesa, foglio n.* 326

**(6315)**

**Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1972, registro n. 3 Difesa, foglio n. 227;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi:

Ten. gen. dell'Arma aeronautica, ruolo servizi in s.p.e. Gagliardo Vincenzo, presidente;

Gen. B.A. in S.P.A.D. Sanfilippo Vincenzo, membro per gli esami di storia, geografia e topografia;

Ispett. gen. Parisi Domenico, membro per gli esami di cultura generale;

Col. dell'Arma aeronautica, ruolo servizi in s.p.e. De Luca Sante, membro per gli esami di cultura militare aeronautica;

Ten. col. del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici in s.p.e. Giusti Alberto, membro per gli esami di matematica, fisica e chimica;

Ten. col. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e. Pettinato Giuseppe, segretario e membro supplente.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

Ten col. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in P.A. Mussini Angelo, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;

Cap. dell'Arma aeronautica, ruolo servizi in s.p.e. Cappelli Franco, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e francese;

Cap. dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti in s.p.e. Lavorenti Severino, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua spagnola.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1972

*Il Ministro*: RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *marzo* 1972
*Registro n.* 10 *Difesa, foglio n.* 310

**(6073)**

---

**Spostamento della sede e del giorno di esame del concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 4, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente e con il quale all'art. 11 è stato stabilito che la prova scritta avrà luogo il 22 aprile 1972, presso il palazzo degli esami, aula « D », in via Girolamo Induno n. 4, Roma;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1972, registro n. 8 Difesa, foglio n. 322, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso succitato;

Visto il foglio n. 3157/SSA in data 24 marzo 1972, con il quale l'ufficio del capo del servizio automobilistico dell'Esercito ha reso noto l'impossibilità di effettuare la suddetta prova scritta nella data già fissata, in quanto il magg. generale s.a. s.p.e. Carlini Paolo, presidente della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, non sarà disponibile dati gli impegni di sopravvenute inderogabili esigenze di servizio;

Ravvisata pertanto la necessità di far svolgere detta prova scritta presso la scuola di applicazione del servizio automobilistico con sede in Roma-Cecchignola che è disponibile per il giorno 15 maggio 1972 e, conseguentemente, di dover modificare il citato decreto ministeriale 15 luglio 1971;

Decreta:

*Articolo unico*

Il terzo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 luglio 1971, indicato nelle premesse, è modificato, per la parte relativa alla sede ed alla data in cui dovrà essere svolta la prova scritta del concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, nel senso che la prova stessa avrà luogo in Roma, presso la scuola di applicazione del servizio automobilistico, alle ore 8,30 del giorno 15 maggio 1972. Di tali modifiche sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1972

*Il Ministro*: RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *aprile* 1972
*Registro n.* 12 *Difesa, foglio n.* 110

(63..)

---

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a dieci posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « carpentiere in ferro e metallo » specializzato.**

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 6ª del 5 febbraio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1971, registro n. 62 Difesa personale civile, foglio n. 352, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a dieci posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « carpentiere in ferro e metalli » specializzato.

**(5984)**

---

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « apparecchiatore telegrafonico » specializzato.**

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 6ª del 5 febbraio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1971, registro n. 62 Difesa - personale civile, foglio n. 350, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « apparecchiatore telegrafonico » specializzato.

**(5985)**

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « congegnatore meccanico » qualificato.**

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 6ª del 5 febbraio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 22 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1971, registro n. 62 Difesa personale civile, foglio n. 238, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « congegnatore meccanico » qualificato.

(5986)

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « carpentiere in ferro e metalli » specializzato.**

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 6ª del 5 febbraio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 22 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1971, registro n. 62 Difesa personale civile, foglio n. 239, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « carpentiere in ferro e metalli » specializzato.

(5987)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del vincitore e dell'idoneo del concorso per esame ad un posto di operaio qualificato in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione periferica del demanio, con la qualifica di boscaiolo.**

Il Supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1972, del Ministero delle finanze, ha pubblicato, in data 6 aprile 1972, il decreto ministeriale 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1972, registro n. 14 Finanze, foglio n. 81, che approva la graduatoria generale di merito del vincitore e dell'idoneo del concorso per esame ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione periferica del demanio, con la qualifica di boscaiolo, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1968 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1969.

(5924)

## MINISTERO DELLA SANITA

**Rettifica dell'elenco dei direttori sanitari, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1971, n. 296, per effetto del quale sono predisposti gli elenchi dei direttori sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

Per i motivi in premessa illustrati, l'elenco dei direttori sanitari idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è così modificato:

1) al n. 8 dell'elenco per Angelucci Vincenzo, nella colonna degli idonei, a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, leggasi « si » per ospedali provinciali anzichè per ospedali zonali;

2) al n. 51 dell'elenco per Campana Carlo, leggasi nato il « 21 ottobre 1928 » anzichè il « 21 ottobre 1929 »;

3) al n. 161 dell'elenco per Grossi Pierluigi, nella colonna degli idonei a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, leggasi « si » per ospedali provinciali anzichè per ospedali zonali;

4) al n. 163 dell'elenco per Guanti Benito, nella colonna degli idonei a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, leggasi « si » per ospedali provinciali anzichè per ospedali zonali;

5) al n. 226 dell'elenco per Moretti Innocenzo, leggasi « si » per gli idonei perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969 in ospedali regionali anzichè « si » nella colonna degli idonei, a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per ospedali regionali;

6) al n. 290 dell'elenco leggasi « Rubino » anzichè « Rubini »;

7) al n. 299 dell'elenco per Sansotta Salvatore, nella colonna degli idonei perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969, leggasi « si » per ospedali regionali anzichè per ospedali provinciali;

8) al n. 328 dell'elenco per Susanna Leonino, leggasi « si » anche nella colonna degli idonei perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969 in ospedali provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1972

*Il Ministro*: VALSECCHI

(5960)

**Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di tisiologia, sessione anno 1970**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 in data 1° dicembre 1971, per effetto del quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di tisiologia, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Decreta:

La graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di tisiologia, sessione anno 1970, è così modificata:

1) al n. 32 della graduatoria in argomento leggasi « Hassan » e non « Massan ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1972

*Il Ministro*: VALSECCHI

(5961)

**Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immuno-ematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1970.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1971, n. 319, che approva la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immuno-ematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Decreta:

La graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immuno-ematologia e servizio trasfusionale, è così modificata:

1) al n. 7 della graduatoria di cui trattasi leggasi « de Stasio Giuseppe » anzichè « Di Stasio Giuseppe ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1972

*Il Ministro*: VALSECCHI

(5962)

**Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1970**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il proprio decreto in data 17 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 9 dicembre 1971, per effetto del quale è approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1970;
Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Decreta:

La graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1970, è così modificata:

al n. 45 della graduatoria in argomento leggasi « Galavotti » anzichè « Gavallotti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1972

*Il Ministro:* VALSECCHI

(5963)

**Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per l'Emilia-Romagna e le Marche, sessione anno 1970.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1972, per effetto del quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per l'Emilia-Romagna e le Marche, sessione anno 1970;
Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

La graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per l'Emilia-Romagna e le Marche, sessione anno 1970, è modificata come segue:

al n. 25 della graduatoria leggasi « Aluigi » anzichè « Alvigi ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1972

*Il Ministro:* VALSECCHI

(5964)

**Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di angiologia, sessione anno 1970**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 4 settembre 1971, che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di angiologia, sessione anno 1970;
Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

Per i motivi in premessa, la graduatoria degli idonei all'esame nazionale a primario di angiologia, sessione anno 1970, è così modificata:

al n. 12 della graduatoria di cui trattasi leggasi « Nuti Alfredo » anzichè « Muti Alfredo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1972

*Il Ministro:* VALSECCHI

(5965)

**Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di neuropsichiatria infantile per Lazio, Abruzzi, Molise, Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, sessione anno 1970.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, per effetto del quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di neuropsichiatria infantile per Lazio, Abruzzi, Molise, Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, sessione anno 1970;
Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

La graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di neuropsichiatria infantile per Lazio, Abruzzi, Molise, Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, sessione anno 1970, è così modificata:

al n. 17 dell'elenco per Di Gaeta Anna Maria, leggasi « 4 settembre 1934 » anzichè « 4 settembre 1943 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1972

*Il Ministro:* VALSECCHI

(5966)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Diario delle prove scritte del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli istituti di sperimentazione talassografica, specializzazione in fisica talassografica.**

Le prove scritte del concorso per titoli e per esami ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli istituti di sperimentazione talassografica, specializzazione in fisica talassografica, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1970, avranno luogo a Roma, via Torino n. 45, nei giorni 15, 16 e 17 maggio 1972, con inizio alle ore 9.

(6229)

**Diario delle prove scritte del concorso, per titoli e per esami, a due posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di sperimentazione talassografica, specializzazione in chimica talassografica.**

Le prove scritte del concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di sperimentazione talassografica, specializzazione in chimica talassografica, carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale 23 marzo 1970, avranno luogo a Roma, via Torino n. 45, nei giorni 15, 16 e 17 maggio 1972, con inizio alle ore 8,30.

(6230)

## CORTE DEI CONTI

**Concorso per titoli ed esami a trentotto posti di referendario**

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a trentotto posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

*a*) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

*b*) i sostituti procuratori dello Stato;

*c*) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

*d*) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

*e*) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizo e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretario generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio, da segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nello esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti dalla Corte dei conti e da altre amministrazioni.

I candidati, indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati, indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni, che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633: non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritto o manoscritto di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 debbono altresì produrre, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite di ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto, eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7), e 8) del precedente articolo ed al primo comma dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 13, 14, 15 e 16 dicembre 1972, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo presso la sede esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte, sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti, del «Corpus Iuris» e delle «Instituziones di Gaio» — il tutto in edizione senza note nè richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà, dovranno far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti, 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non oltre il termine del 5 dicembre 1972, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramenti leggibili, la indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco, in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1972

*Il presidente*: GRECO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* **8** *aprile* **1972**
*Registro n.* 6 *Presidenza, foglio n.* 324

---

PROGRAMMA DI ESAMI

*Prove scritte*:

I *a*) Diritto civile e commerciale;
*b*) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
*b*) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
*b*) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).

*Prova orale*:

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

*a*) Diritto penale;
*b*) Diritto processuale penale;
*c*) Diritto internazionale pubblico e privato;
*d*) Diritto ecclesiastico;
*e*) Economia politica;
*f*) Scienza delle finanze;
*g*) Politica economica e finanziaria;
*h*) Prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Roma, addì 18 marzo 1972

*Il presidente*: GRECO

**(6068)**

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1624 del 12 giugno 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 2298 del 13 agosto 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, modificata con successivo decreto n. 2987 dell'8 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 50 del 18 gennaio 1972 relativo all'ammissione dei concorrenti;

Visti i verbali della commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura dalla stessa seguita per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Alberti Mario | punti | 63,320 | su 120 |
| 2. Fiore Sante | » | 62,996 | » |
| 3. Papalini Guido, invalido civile | » | 58,916 | » |
| 4. Longhi Luciano | » | 56,28 | » |
| 5. Mariani Onorato | » | 55,612 | » |
| 6. Zonghi Luciano | » | 54,87 | » |
| 7. Cesta Giovanni Battista | » | 51,362 | » |
| 8. De Luca Luigi, invalido civile | » | 49,850 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio del medico provinciale di Viterbo, all'albo pretorio della prefettura di Viterbo e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 31 marzo 1972

*Il medico provinciale:* CORDA

---

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 798 del 31 marzo 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1968;

Visto l'ordine della graduatoria, nonché quello delle sedi per le quali i concorrenti hanno dichiarato di voler concorrere;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente le disposizioni generali delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni ed aziende private;

Accertato che per il concorso in questione non trovano applicazione le disposizioni della predetta legge, non essendo i comuni interessati tenuti all'assunzione obbligatoria di appartenenti alle categorie di riservatari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 27 novembre 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Alberti Mario: Viterbo, 3ª condotta;
2) Fiore Sante: Grotte di Castro, 1ª condotta;
3) Papalini Guido: Bagnoregio, 1ª condotta;
4) Mariani Onorato: Lubriano, condotta unica;
5) Zonghi Luciano, Viterbo, condotta rurale di Roccalvecce;
6) Cesta Giovanni Battista: Castiglione in Teverina, 2ª condotta (frazione di Sermugnano e Vejano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Viterbo, all'albo pretorio della prefettura di Viterbo e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 31 marzo 1972

*Il medico provinciale:* CORDA

**(6061)**

---

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 388 del 2 marzo 1972, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per i posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Macerata e dell'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il decreto del medico provinciale di Macerata n. 755 del 29 marzo 1972, con il quale, su proposta del consiglio dell'ordine dei veterinari e su susseguenti segnalazioni delle giunte comunali e consorziali interessate, è stato nominato il dott. Osvaldo Pioli quale rappresentante della categoria dei veterinari condotti in seno alla commissione giudicatrice;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse, è così costituita:

*Presidente:*

Civili dott. Luigi, ispettore generale del Ministero della sanità.

*Componenti:*

Perri dott. Ferdinando, vice prefetto della prefettura di Macerata;

Bracalenti dott. Silvano, veterinario provinciale capo;

Moretti prof. Bruno, docente in anatomia patologica e patologia generale presso la facoltà di medicina veterinaria di Perugia;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in anatomia patologica generale presso la facoltà di medicina veterinaria di Torino;

Pioli dott. Osvaldo, veterinario condotto di S. Severino Marche.

*Segretario:*

Lalla dott. Augusto, consigliere di 1ª classe.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Macerata, dell'ufficio veterinario provinciale di Macerata e dei comuni interessati al concorso.

Macerata, addì 30 marzo 1972

*Il veterinario provinciale:* TORREGIANI

**(6000)**

# REGIONI

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1972, n. **1**.

**Istituzione del servizio Tesoreria regionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 10 *marzo* 1972)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A norma dell'art. 74 dello statuto è istituito il servizio di tesoreria della Regione.

Art. 2.

Il servizio di tesoreria è affidato dalla giunta, a trattativa privata ad azienda di credito singola o associate che amministra fondi di terzi (depositi a risparmio, conti correnti ordinari e di corrispondenza, assegni circolari) per importo non inferiore a 200 miliardi di lire ed aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a 4 miliardi di lire.

Art. 3.

La giunta regionale predispone il capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio e lo sottopone all'approvazione del Consiglio.

La giunta conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione.

La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 4.

La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di tesoreria e esercitata dalla giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 8 marzo 1972

CONTI

---

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1972, n. **2**.

**Istituzione del Centro regionale umbro di ricerche economiche e sociali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 10 *marzo* 1972)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione dell'Umbria, al fine di assicurare l'autonomia della ricerca economico-sociale attuata con la collaborazione e la partecipazione degli enti locali, degli enti pubblici e delle organizzazioni sindacali, economiche, sociali e culturali della Regione, promuove la istituzione del Centro regionale umbro di ricerche economiche e sociali, denominato « CRURES », da attuarsi mediante la ristrutturazione del già esistente Centro regionale per il piano di sviluppo economico dell'Umbria.

Art. 2.

Il CRURES ha lo scopo di effettuare studi, indagini, ricerche e progettazioni operative, riguardanti la situazione economico-sociale dell'Umbria e la sua evoluzione e di fornire gli elementi di conoscenza utili alla programmazione degli interventi pubblici, all'attuazione dei progetti operativi, all'approfondimento delle politiche di sviluppo regionale nonchè al dibattito culturale all'interno della regione umbra.

Art. 3.

Il CRURES, che non ha durata limitata, ha personalità giuridica ed il suo funzionamento è regolato dall'annesso statuto allegato alla presente legge.

Art. 4.

Il capitale iniziale del CRURES, nonchè quello necessario per il suo funzionamento, è costituito dai contributi annuali versati dagli enti ed organismi che fanno parte dell'istituto, all'inizio di ciascun anno, sulla base di quanto è previsto nello statuto.

Art. 5.

Per la quota che deve far carico alla Regione dell'Umbria è autorizzata la spesa annua di L. 30.000.000 che per l'anno 1972 farà carico al capitolo 14, integrato mediante prelevamento dei fondi iscritti al capitolo 54 dei bilancio per l'esercizio 1972.

---

ALLEGATO

STATUTO

*Costituzione Natura giuridica - Finalità*

Art. 1.

E' istituito in Perugia il Centro regionale umbro di ricerche economiche e sociali CRURES.

Il Centro persegue per conto degli associati lo scopo di effettuare studi, indagini, ricerche e progettazioni operative riguardanti la situazione economico-sociale dell'Umbria e la sua evoluzione, al fine di fornire gli elementi di conoscenza utili alla programmazione degli interventi pubblici, all'attuazione dei progetti operativi e all'approfondimento delle politiche di sviluppo regionale.

I servizi del Centro possono essere forniti anche agli enti pubblici, agli organismi ed a privati non associati, mediante commissione di specifiche ricerche secondo modalità stabilite dal Regolamento interno dell'istituto.

Art. 2.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha durata limitata.

Art. 3.

Possono aderire a partecipare all'associazione tutti gli enti pubblici ed organismi della Regione che abbiano competenza o interesse in materie economico-sociali ed in particolare gli enti locali, gli enti pubblici, le organizzazioni sindacali, economiche, sociali e culturali della regione.

Le ammissioni vengono deliberate dal consiglio di amministrazione.

*Patrimonio*

Art. 4.

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai versamenti che annualmente i singoli associati provvederanno ad effettuare, nonchè da tutti quei beni che saranno acquisiti in qualsiasi forma dall'istituto nel corso della sua attività.

*Organi del Centro*

Art. 5.

Gli organi del Centro sono:

l'assemblea degli associati;

il consiglio di amministrazione;

il presidente ed i vice-presidenti;

il direttore;

il collegio dei revisori dei conti.

Tutti gli organi elettivi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

*Composizione dell'assemblea*

Art. 6.

L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti ed organismi associati, designati dai rispettivi organi, anche al di fuori del proprio seno, ogni due anni, nelle seguenti proporzioni:

5 rappresentanti dell'Ente regione eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 3;

3 rappresentanti per ciascuno degli enti pubblici ad ambito regionale e provinciale, eletti dai rispettivi organi con voto limitato a 2;

un rappresentante per ciascuno degli altri enti ed organismi associati.

**Art. 7.**

L'assemblea è convocata dal presidente.

Si riunisce in sessione ordinaria, di regola due volte allo anno.

Può riunirsi in sessione straordinaria:

per iniziativa del presidente;

per deliberazione del consiglio di amministrazione;

su istanza di 1/3 degli associati.

La riunione dell'assemblea deve avere luogo entro 10 giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda.

Art. 8.

La convocazione degli associati deve essere fatta dal presidente con avvisi scritti. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere spedito agli associati almeno 5 giorni prima.

*Compiti dell'assemblea*

Art. 9.

L'assemblea provvede a:

eleggere il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti;

approvare entro il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio preventivo;

approvare entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

mantenere i collegamenti con gli enti e gli organismi associati, per mezzo di apposite riunioni informative sull'attività dell'istituto.

*Consiglio di amministrazione Composizione*

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione è composto di 13 membri eletti dall'assemblea con le seguenti modalità:

3 membri della Regione, eletti, con voto limitato a due, dai rappresentanti nominati nell'assemblea dal Consiglio regionale;

2 membri delle camere di commercio, eletti dai rappresentanti nominati nell'assemblea dalle camere di commercio di Perugia e di Terni;

2 membri delle amministrazioni provinciali, eletti dai rappresentanti nominati nell'assemblea dai consigli provinciali di Perugia e di Terni;

2 membri dei comuni, eletti dai rappresentanti nominati nell'assemblea dai comuni associati;

4 membri degli altri enti ed organismi associati, eletti, con voto limitato ad 1, dai rappresentanti nominati, nell'assemblea, dagli altri enti ed organismi associati.

I membri del consiglio di amministrazione possono essere rieletti alla scadenza biennale.

Il consiglio di amministrazione è presieduto, nella sua prima riunione, dopo l'elezione, dal membro più anziano.

*Compiti del consiglio di amministrazione*

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione provvede a:

eleggere a maggioranza tra i suoi membri nella prima seduta il presidente e, con voto limitato ad 1, eleggere due vicepresidenti;

nominare il direttore dell'istituto e deliberare sulle assunzioni del personale per la copertura dell'organico dell'istituto; le assunzioni avvengono per concorso;

predisporre e deliberare il regolamento interno ivi compresa la pianta organica del personale dipendente, il trattamento economico dello stesso, equiparato a quello dei dipendenti della Regione, nonchè i compensi per gli eventuali collaboratori e consulenti esterni della cui opera, nei limiti del bilancio, il consiglio di amministrazione stabilisca di avvalersi;

predisporre annualmente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;

determinare annualmente i programmi e l'indirizzo di attività del Centro e predisporre le relazioni da presentare alla assemblea circa l'attività svolta;

deliberare sulle convenzioni relative alle ricerche e agli studi da effettuare da parte del Centro, che comportino specifici finanziamenti;

deliberare l'ammissione di nuovi associati, da sottoporre a ratifica da parte dell'assemblea;

deliberare su ogni altra materia di interesse del Centro, non specificatamente prevista per gli altri organi;

deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;

stabilire l'organizzazione interna dei servizi del Centro, su proposta del direttore;

elaborare e proporre le modifiche dello statuto, da sottoporre all'assemblea, che le approva con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.

*Presidente*

Art. 12.

Il presidente ha la rappresentanza legale e processuale del Centro regionale.

Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e l'assemblea ed ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni adottate da detti organi.

Ha il compito di:

approvare, nell'ambito dei programmi di attività deliberati dal consiglio, i singoli piani di lavoro, nonchè le ricerche e gli studi ai fini della loro pubblicazione esterna;

costituire gruppi di ricerca con i collaboratori, i consulenti e gli esperti nominati dal consiglio di amministrazione;

stipulare le convenzioni deliberate dal consiglio.

*Vice-presidenti*

Art. 13.

I vice-presidenti sostituiscono il presidente in caso di suo impedimento, o lo sostituiscono per sua delega, anche per singoli incarichi.

*Direttore*

Art. 14.

Il direttore cura il buon funzionamento dell'istituto e partecipa, con funzioni di segretario, alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

In particolare, il direttore presiede:

all'attività amministrativa dell'istituto;

alle attività di studio e di ricerca.

E' inoltre il responsabile dell'attuazione dei programmi, degli studi e delle ricerche effettuati dall'istituto.

*Collegio dei revisori dei conti*

Art. 15.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da 5 membri eletti dall'assemblea tra persone estranee al consiglio di amministrazione.

Di essi 1 viene scelto tra i rappresentanti delle aziende di credito ed 1 tra i rappresentanti dell'ente di sviluppo, qualora essi siano associati all'istituto; gli altri 3 membri vengono scelti, con voto limitato a 2, tra i rappresentanti degli altri enti ed organismi associati.

I componenti eleggono tra di loro il presidente.

Gli stessi possono partecipare con voto consultivo alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

*Compiti del collegio dei revisori dei conti*

Art. 16.

Spetta al collegio dei revisori dei conti il controllo periodico della contabilità, da effettuarsi almeno una volta alla fine di ciascun trimestre, nonchè l'esame del bilancio consuntivo con una relazione finale sull'andamento della gestione finanziaria dell'istituto.

*Comitato tecnico consultivo*

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione può costituire, con la partecipazione di consulenti tecnici nominati ai sensi dell'art. 11, un comitato tecnico consultivo, col compito di esprimere il proprio parere sui programmi di ricerca e sulle attività di ricerca dell'istituto.

*Finanziamento del Centro*

Art. 18.

L'attività dell'istituto e le spese tutte per il funzionamento dello stesso sono finanziate mediante contributi annuali degli associati.

Gli associati, inoltre, possono concorrere alla vita dell'istituto fornendo, eventualmente, la sede, le attrezzature necessarie, il personale, etc.

L'istituto può, altresì, ricevere lasciti, donazioni, ecc.

*Ripartizione dei contributi*

Art. 19.

La ripartizione dei contributi a carico degli associati è fatta annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo. La ripartizione stessa deve essere effettuata tenendo conto dell'importanza di ciascun ente ed organismo associato, sia sotto il profilo dell'ambito della sua competenza, sia sotto lo aspetto delle sue capacità finanziarie.

In ogni caso gli enti ed organismi associati sono tenuti annualmente al versamento di contributi ordinari nelle seguenti misure minime:

| | | |
|---|---|---|
| Regione | L. | 30.000.000 |
| Amministrazioni provinciali (70 % PG e 30 % TR) | » | 15.000.000 |
| Camere di commercio (70 % PG e 30 % TR) | » | 15.000.000 |

Comuni, secondo i seguenti parametri:

L. 20/ab. per i comuni con popolazione sopra i 100.000 abitanti;

L. 15/ab. per i comuni con popolazione da 30.000 a 100.000 abitanti;

L. 10/ab. per i comuni con popolazione sotto i 30.000 abitanti;

Enti pubblici, aziende di credito e aziende di Stato, secondo i seguenti parametri:

secondo l'ambito regionale o provinciale un contributo da un minimo di L. 1.000.000, fino a L. 3.000.000;

secondo l'estensione della loro attività, il contributo delle aziende di credito è fissato da un minimo di L. 500.000 fino a L. 2.000.000;

Associazioni ed organizzazioni, a seconda dell'ambito della loro attività, un contributo variabile da un minimo di L. 200.000 fino a L. 1.000.000.

La misura dei contributi ordinari annuali potrà subire modificazioni in relazione alle esigenze di bilancio, mantenendo i rapporti di contribuzione sopra indicati, fino ad un massimo di incremento del 50 %; per contribuzioni superiori occorrerà il preventivo assenso degli enti ed organismi associati.

*Bilanci preventivi e consuntivi*

Art. 20.

I bilanci preventivi e consuntivi annuali debbono essere inviati a ciascuno degli associati entro 15 giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea.

*Scioglimento e recesso*

Art. 21.

Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea col voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.

L'Associazione, inoltre, si scioglierà *ope legis* per recesso da parte di tutti gli associati.

Ciascun socio può recedere dalla sua partecipazione dandone comunicazione con lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

La cessazione dell'appartenenza all'associazione per recesso non conferisce diritto sul patrimonio dell'istituto.

Art. 22.

Nel caso di cessazione dell'attività, per lo scioglimento dell'associazione, le attrezzature, i mobili, i materiali di ricerca, i documenti amministrativi, le attività e le eventuali passività, e tutto quanto altro appartiene all'istituto, viene devoluto allo Ente regione.

NORME FINALI E TRANSITORIE

I.

Il personale dipendente del « Centro regionale per il piano di sviluppo economico dell'Umbria », passa al Centro regionale umbro di ricerche economiche e sociali (CRURES), come sopra ristrutturato, col riconoscimento dei diritti maturati.

Fino all'emanazione del nuovo regolamento interno dello istituto, resta in vigore a tutti gli effetti il vigente regolamento interno di funzionamento e per il personale del « Centro regionale per il piano di sviluppo economico dell'Umbria ».

II.

Le attrezzature ed il patrimonio del « Centro regionale per il piano di sviluppo economico dell'Umbria », su deliberazione conforme del comitato di presidenza passano al CRURES non appena intervenuta l'approvazione dello statuto, all'atto dello insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

III.

Il Centro regionale umbro di ricerche economiche e sociali subentra nei contratti di locazione, energia elettrica, telefono, acqua, nonchè nei contratti e convenzioni relativi alle ricerche e agli studi in corso, ecc., intestati al « Centro regionale per il piano di sviluppo economico dell'Umbria » ed in tutti i diritti attivi e passivi, maturati all'atto del passaggio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, 8 marzo 1972

CONTI

**(5462)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.